

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107 Telefono

0425.805250 – Fax 0425.805230

R.P. n. 460

REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ED URBANA

- a. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23/02/2012

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13/03/2012 al 28/03/2012

Entrata in vigore in data 29/03/2012.

- b. Approvato con modifiche ed integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 in data 23/01/2016

Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2016 al 12/01/2017

Entrata in vigore in data 13/01/2017

INDICE

CAPO I° - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

ART. 2 - Scopi del Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana.

ART. 3 - Definizioni.

ART. 4 - Ambito di applicazione.

ART. 5 - Incaricati della Vigilanza.

ART. 6 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area/Settore/Servizio.

CAPO II° - CASE DI CIVILE ABITAZIONE - CURA DI PIAZZE E VIE RURALI URBANE ANTISTANTI I FABBRICATI

ART. 7 - Disposizioni di carattere generale.

ART. 8 - Costruzioni di case di civile abitazione.

ART. 9 - Conservazione e Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.

ART. 10 - Portici – Cortili Scale – Aree verdi.

ART. 11 - Divieto di abbandono rifiuti.

ART. 12 - Espurghi pozzi neri.

ART. 13 - Comportamenti vietati.

ART. 14 - Altri divieti.

ART. 15 - Materiali di risulta – Beni durevoli.

ART. 16 - Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti.

ART. 17 - Ornamenti esterni ai fabbricati.

ART. 18 - Verde pubblico semplice o attrezzato.

ART. 19 - Vasche e fontane.

ART. 20 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

ART. 21 - Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata.

ART. 22 - Collocazione di targhe o lapidi commemorative.

ART. 23 - Collocamento di cartelli e iscrizioni.

ART. 24 - Distribuzione manifesti.

ART. 25 - Altri divieti.

CAPO III° - MESTIERI RUMOROSI – PREVENZIONE INCENDI – ATTIVITA' MOLESTE

ART. 26 – Definizione.

ART. 27 – Autorizzazione.

ART. 28 - Limitazioni alle attività rumorose e moleste.

ART. 29 - Locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi.

ART. 30 - Strumenti musicali e attività sonora.

ART. 31 - Prevenzione incendi – Materiali esplosivi.

ART. 32 - spargimento liquami.

CAPO IV° - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, NEVE, INNAFFIAMENTO

ART. 33 - Sgombero delle immondizie.

ART. 34 - Rimozione del ghiaccio.

ART. 35 – Innaffiamiento.

CAPO V° - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 36 - Fonti normative.

ART. 37 - Trasporto di strumenti da taglio.

ART. 38 - Transito delle carovane di nomadi.

ART. 39 - Sosta dei nomadi e roulotte.

ART. 40 - Circolazione e sosta di caravan.

ART. 41 - Conduzione di animali da affezione per le strade e via pubbliche.

ART. 42 - Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche. ART. 43 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

ART. 44 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

ART. 45 - Manutenzione dei fossati per il deflusso delle acque.

CAPO VI° - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 46 - Divieto di tenere animali.

ART. 47 - Animali pericolosi.

ART. 48 - Tutela e benessere degli animali.

CAPO VII° - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI – GESTIONE DEL VERDE

ART. 49 - Gestione dei fossi e canali.

ART. 50 - Gestione del verde pubblico e privato.

ART. 51 - Recisione dei rami protesi e radici.

ART. 52 - Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse potabili.

ART. 53 - Difesa delle piante.

ART. 54 - Difesa contro infestazione da animali problematici.

CAPO VIII° - PROCEDIMENTI SANZIONATORI

ART. 55 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

ART. 56 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio.

ART. 57 - Inottemperanza di ordinanza.

ART. 58 - Sequestro e custodia di beni.

ART. 59 - Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.

ART. 60 - Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

ART. 61 - Norme espressamente abrogate o disapplicate.

ART. 62 - Entrata in vigore.

Allegato A "Regolamento comunale Tutela e benessere degli animali".

Allegato B "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio".

Allegato C "Regolamento comunale del verde".

Allegato D "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

Allegato E "Regolamento per l'utilizzazione dell' area di sosta ubicata in Zona

artigianale/industriale via del carosello

Allegato F "Regolamento per l' installazione di specchi parabolici stradali in fregio ad aree di circolazione";

ART. 21 – Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rechi pregiudizio all'estetica ed al decoro degli spazi pubblici.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

ART. 22 – Collocazione di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

ART. 23 - Collocamento di cartelli e iscrizioni.

1. Salve le norme contenute nel Regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente si richiamano le norme e la disciplina contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storico – artistica e monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne, fatti salvi in casi in cui intervenga l'autorizzazione del Comune e della soprintendenza.
4. Tuttavia potrà essere valutata, per ogni caso specifico, che l'apposizione di iscrizioni o di insegne sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, salvo specifica autorizzazione, è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.
7. "L'installazione di specchi parabolici stradali, in fregio ad aree di circolazione, viene disciplinato dall' allegato "F" al presente regolamento ;

ART. 24 – Distribuzione di manifesti.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato distribuire, lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopracitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone ed agli autoveicoli.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia ecc.) e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita solamente in appositi spazi stabiliti, attrezzati per la sosta, con apposito atto dell'Autorità Comunale per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

5. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro, e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dall' art. 159 del Codice della Strada avvalendosi, se necessario, di Ditte private per l'effettuazione del servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

ART. 40 – Circolazione e sosta della auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

5. "L' area di sosta ubicata in via del Carosello – z. a. i. , è disciplinata dall' allegato "E" al presente regolamento

ART. 41 - Conduzione di animali da affezione per le strade e via pubbliche.

I conduttori di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico devono provvedere alla loro custodia, ai sensi della Legge 189 del 20.07.2004 e dell'Allegato A "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali", art. 27, e devono provvedere alla raccolta delle deiezioni dei loro animali e al ripristino dello stato dei luoghi.

All'atto del controllo detti conduttori devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

Per quanto concerne la conduzione e la gestione degli animali di affezione si rimanda al suddetto Allegato A.

Si osserva la Legge Regionale n. 60 del 28.12.1993 per quanto concerne la identificazione all'Anagrafe Canina, la profilassi veterinaria e la installazione delle apposite tabelle di segnalazione sulle aree pubbliche e private.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, si applicano le sanzioni descritte nell'Allegato suddetto.

I trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.